



Fatturazione elettronica

Comunicazione dei Codici identificativi degli uffici destinatari della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. In ottemperanza e adesione a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 10.02.2018 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013.

Tuttavia vengono concessi 30 gg , al fine adeguarsi alla nuova normativa , nel quale periodo vengono accettate sia le fatture elettroniche che cartacee. Quindi trascorsi 30 giorno (ultimo giorno utile 12 marzo 2018) questa amministrazione non potrà più procedere ad alcun pagamento di fattura che non siano in formato elettronico .

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Quanto sopra premesso, si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate a far data dal **10.02.2018** le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere.

Codice univoco ufficio
UFR40H

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni (se richiesti) :

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice unitario Progetto	Numero Protocollo contratto
Codice Identificativo gara	Codice Cig
Altre informazione	Altre informazione

Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

Si ricorda inoltre che, come ampiamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 1/E e n. 15/E del 2015, la scrivente, in quanto configurabile come Ente pubblico non economico ,**non rientra nell’ambito soggettivo del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (Split Payment) ai fini del pagamento dell’Iva**, introdotto dall’art. 1, c. 629, lettera b) della L.23/12/2014, n. 190.

Pertanto, ricevuta la fattura in formato elettronico, si procederà al pagamento per intero della stessa senza operare alcuna scissione dei pagamenti con la conseguenza che l’obbligo di versamento dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) seguirà il trattamento ordinario, rimanendo a carico del fornitore.

Distinti saluti.

